C.N.D.C.E.C.
Prot. 2478 del 04-03-2008
Tipo: Partenza

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 4 marzo 2008

Informativa n. 12/2008

A TUTTI I PRESIDENTI DEGLI ORDINI
TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LORO SEDI

Oggetto: proposta di tariffa professionale degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 febbraio 2008 ha approvato la proposta di nuova tariffa professionale degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed in data odierna ha trasmesso il testo al Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n), D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Come emerge dall'allegata relazione che accompagna la tariffa, la proposta si limita a disciplinare i compensi spettanti per le attività professionali previste dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 senza operare differenziazioni in relazione al titolo professionale dell'iscritto all'albo che le svolge.

La proposta di tariffa, pur mantenendo la struttura delle tariffe dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100), contiene disposizioni innovative volte, non solo, a disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall'art. 1, D. Lgs. 139/2005, dalla riforma del diritto societario e dalla riforma del diritto fallimentare, ma anche a fornire una risposta normativa alle diverse incertezze e dubbi sorti nel corso degli anni in merito all'applicazione della tariffa.

I parametri monetari indicati nella proposta della tariffa sono stati determinati aggiornando gli onorari già presenti nelle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri secondo il coefficiente di adeguamento ISTAT per il periodo giugno 1991 – dicembre 2007 (+58,7%) ed indicando nuovi onorari, a solo titolo di proposta, per le nuove prestazioni contemplate nella tariffa.

Con particolare riguardo agli onorari specifici per l'assistenza tributaria, la costante evoluzione delle norme fiscali ha indotto, da un lato, a proporre una formulazione quanto più possibile generica e semplificata della tabella 2 allegata all'art. 47 (onorari specifici per l'assistenza tributaria); dall'altro, a prevedere che sarà compito del Consiglio Nazionale indicare, con cadenza biennale, i criteri applicativi in relazione alle diverse tipologie di dichiarazioni o di adempimenti in campo tributario.

Con riferimento ai compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale si è chiarito che gli onorari spettanti ai sindaci devono essere determinati applicando il criterio dell'interpolazione lineare.

I compensi spettanti per le nuove funzioni previste dall'articolo 1 del D. Lgs. 139/2005, invece, sono stati disciplinati negli articoli 32 (revisioni contabili – controllo contabile), 53 (consulenza economico-finanziaria) e 54 (consulenze aziendali particolari).

In merito ai tempi relativi all'adozione della nuova tariffa si fa notare che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n), D. Lgs. 139/2005, il Consiglio Nazionale può solo proporre al Ministero della Giustizia la tariffa professionale, in quanto permane in capo al Ministero la competenza ad emanare il provvedimento definitivo. Ne consegue che questo Consiglio, allo stato attuale, non è in grado di formulare alcuna previsione circa i relativi tempi di adozione.

Nelle more dell'emanazione della nuova tariffa professionale, in considerazione del combinato disposto dell'art. 78, comma 1, D. Lgs. 139/2005 e dell'articolo 1 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e del DPR 6 marzo 1997, n. 100, si ritiene che gli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" possano continuare ad applicare le disposizioni contenute nelle tariffe professionali dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri e periti commerciali (DPR 6 marzo 1997, n. 100).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Morano

UFFICI: 00185 ROMA – Piazza della Repubblica, 59 – TEL. 06.478631 – Fax 06.47863349